**Dispositivo dell'art. 337 Codice di procedura penale**

[Fonti](https://www.brocardi.it/fonti.html) → [Codice di procedura penale](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/) → [LIBRO QUINTO - Indagini preliminari e udienza preliminare](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/) → [Titolo III - Condizioni di procedibilità](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-iii/)

1. La dichiarazione di [querela](https://www.brocardi.it/dizionario/4449.html) è proposta, con le forme previste dall'articolo [333](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-ii/art333.html) comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia [[331](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-ii/art331.html)-[333](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-ii/art333.html)] ovvero a un agente consolare all'estero. Essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.

2. Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale [[136](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-secondo/titolo-iii/art136.html)] in cui essa è ricevuta è sottoscritto [[110](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-secondo/titolo-i/art110.html)] dal querelante o dal procuratore speciale[(1)](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-iii/art337.html#nota_13841).

3. **La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza.**

4. L'autorità che riceve la querela provvede all'attestazione della data e del luogo della presentazione, all'identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero.

La **querela** è un **atto formale in cui si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato, permettendo in tal modo l’instaurazione di un procedimento penale nei confronti di una o più persone**. La **querela**, che può essere sporta anche nei confronti “di ignoti” qualora non si conosca il nominativo esatto del colpevole o dei colpevoli, deve essere necessariamente presentata per i cosiddetti “reati perseguibili a querela”, mentre per i “reati perseguibili d’ufficio” il Pubblico Ministero può procedere di sua iniziativa.

La **querela**, salvi casi eccezionali, come ad esempio nel reato di stalking (art. 612 bis Codice penale), deve essere presentata entro tre mesi dal giorno in cui si ha avuto “notizia del fatto che costituisce reato” (art. 124 c.p.). Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse (art. 122 c.p.). Parimenti, la querela si estende di diritto a tutti coloro che risultino aver commesso il reato anche se per caso in essa non dovessero essere indicati tutti i nominativi (art. 123 c.p).

Mentre per i **minori di anni quattordici** o per gli **interdetti a causa di una infermità di mente**, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore, i minori che abbiano compiuto i quattordici anni e gli inabilitati possono proporre personalmente querela, come possono altresì sporgere querela il genitore, il tutore o il curatore, rispettivamente in vece del minore, dell’interdetto e dell’inabilitato. Ciò anche quando esista una contraria volontà, espressa o tacita, a proporre querela manifestata dal minore, dall’interdetto o dall'inabilitato (art. 120 c.p.). **Nell’ipotesi si tratti di una persona giuridica (azienda, Pubblica amministrazione, associazione, etc.) la querela dovrà essere presentata dal legale rappresentante e dovrà contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza (art. 337 c.p.p.).**

Non è automatico che la **querela** conduca effettivamente all’apertura di un processo penale nel senso che risulta possibile un ritiro della stessa, di norma subordinato al pagamento del risarcimento del danno e al rimborso delle spese legali sostenute.

Tra i principali reati perseguibili a **querela**, ricordiamo senza alcuna pretesa di completezza: la minaccia semplice, la violazione di domicilio qualora non risulti aggravata, alcune ipotesi di furto, di danneggiamento e di truffa, l’ingiuria e la diffamazione.